



Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del 23 ottobre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

² I servizi federali competenti devono presentare all'UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell'UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi. In caso di procedure particolarmente complesse, l'UFE può prorogare il termine di due mesi di al massimo due mesi.

Art. 16 cpv. 3

³ I costi interni di cui al capoverso 1 lettere a e c addebitati ai locatari non possono superare i costi del prodotto elettrico standard esterno che essi pagherebbero se non facessero parte del raggruppamento. Se tali costi interni sono inferiori ai costi di questo prodotto elettrico standard esterno, il proprietario fondiario può addebitare ai locatari a titolo aggiuntivo al massimo la metà del risparmio conseguito.

Art. 43 Plusvalore lordo

¹ Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale dell'impresa soggetta all'obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)².

² Se, ai sensi dell'articolo 962 CO, un'impresa ha l'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di questo conto.

³ Il plusvalore lordo si calcola in base all'allegato 5.

¹ RS 730.01

² RS 220

II

L'allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

23 ottobre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 5
(art. 43 cpv. 1 e 3)

Calcolo del plusvalore lordo

Per le imprese che soggiacciono alla revisione ordinaria secondo l'articolo 727 capoverso 1 CO³ (art. 43 cpv. 1), il plusvalore lordo si calcola nel modo seguente:

- a. secondo il procedimento della sottrazione:
- ricavi da forniture e prestazioni
 - + sussidi, donazioni, fondi pubblici
 - diminuzioni di ricavi
-
- = ricavi netti da forniture e prestazioni
- + prestazioni proprie attivate
 - +/- variazioni delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione, nonché di forniture e prestazioni non fatturate
 - + altri ricavi di esercizio
-
- = valore della produzione lorda
- costi per materiale, merce e servizi
 - altri costi d'esercizio
-
- = plusvalore lordo
- b. secondo il procedimento additivo (conto di controllo):
- +/- risultato annuale
 - + costi del personale
 - + ammortamenti
 - +/- risultato finanziario
 - +/- costi straordinari / ricavi straordinari
 - +/- imposte
-
- = plusvalore lordo

